

REGOLAMENTO FIFA SULLO STATUS E I TRASFERIMENTI INTERNAZIONALI DEI CALCIATORI 2004¹

Sulla base dell'Art. 5 dello Statuto FIFA del 19 Ottobre 2003, il Comitato Esecutivo ha adottato il presente Regolamento e i suoi allegati che ne formano parte integrale.

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, i termini elencati qui di seguito sono definiti come segue:

1. *Federazione precedente*: la Federazione alla quale la società precedente è affiliata.
2. *Società Precedente*: la società che il calciatore sta per lasciare.
3. *Nuova Federazione*: la Federazione alla quale la Nuova Società è affiliata.
4. *Nuova Società*: la società presso la quale il calciatore si sta trasferendo.
5. *Partite Ufficiali*: le partite giocate nell'ambito del *Calcio Organizzato*, come i campionati nazionali di Lega, le coppe nazionali e i campionati internazionali per società, ma senza includere le gare amichevoli e quelle di "prova".
6. *Calcio Organizzato*: Calcio organizzato sotto gli auspici della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni, o da loro autorizzato.
7. *Periodo Protetto*: un periodo di tre stagioni intere o di tre anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se questo contratto è stato concluso prima del 28° compleanno del Professionista, ovvero un periodo di due Stagioni intere o di due anni, a seconda di quello che comincia per primo, che segue l'entrata in vigore di un contratto, se questo contratto è stato concluso dopo il 28° compleanno del Professionista.
8. *Periodo di tesseramento*: un periodo stabilito dalla Federazione interessata ai sensi dell'Articolo 6.
9. *Stagione*: il periodo che comincia con la Prima Gara ufficiale del campionato di Lega nazionale e che si conclude con l'ultima gara ufficiale dello stesso campionato.
10. *Indennità di formazione*: i pagamenti fatti ai sensi dell'allegato 4 per sostenere la formazione sviluppo dei giovani calciatori.

¹ Il Regolamento FIFA sullo Status e sui Trasferimenti dei calciatori è stato redatto originalmente in lingua inglese. Solo le versioni ufficiali in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola, redatte a cura della FIFA fanno testo. La presente versione in lingua italiana è stata tradotta dall'Avv. Michele Colucci al solo scopo di agevolare la lettura e la comprensione di questo importante documento.

Riferimento è anche fatto alla sezione “Definizioni” dello Statuto FIFA

NB. I termini che fanno riferimento alle persone naturali sono applicabili ad entrambi i sessi. Ogni termine al singolare si applica anche al plurale e viceversa

I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento contiene regole generali e vincolanti relative allo status e all' idoneità dei calciatori a partecipare nel “Calcio Organizzato”, e il loro trasferimento fra società appartenenti a Federazioni differenti.

2. Il trasferimento di calciatori fra Società appartenenti alla medesima Federazione è disciplinato dai Regolamenti specifici emanati dalla Federazione interessata, ai sensi dell' Art. 1, par. 3, seguente, che deve essere approvato dalla FIFA. Tali regolamenti conterranno norme per la risoluzione delle controversie fra società e giocatori, nel rispetto dei principi fissati nel presente regolamento. I regolamenti delle Federazioni dovrebbero anche prevedere un sistema di indennità per quelle società che investono nella formazione e nell' educazione dei giovani calciatori.

3. a) Le seguenti disposizioni sono vincolanti a livello nazionale e devono essere incluse – senza alcuna modificazione – nei regolamenti delle Federazioni:
Art. 2- 8, 10, 11 e 18.

b) Ogni Federazione includerà nei propri regolamenti strumenti adatti a proteggere la stabilità contrattuale, nel rispetto della legislazione nazionale e dei contratti collettivi nazionali. In particolare, i principi seguenti dovrebbero essere presi in considerazione:

Art. 13: Il principio secondo cui i contratti devono essere rispettati.

Art. 14: Il contratto può essere risolto da entrambi le parti senza conseguenza nel caso di giusta causa.

Art. 15: Il principio secondo cui i contratti possono essere risolti dai Professionisti per giusta causa sportiva.

Art. 16: Il principio secondo cui il contratto non può essere risolto nel corso della Stagione Sportiva.

Art. 17 par. 1 e 2: il principio secondo cui in caso di risoluzione di contratto senza giusta causa, un' indennità dovrà essere pagata ed il suo ammontare potrà essere stabilito nel contratto.

Art. 17 par. 3 e 5: Il principio secondo cui in caso di risoluzione di contratto senza giusta causa, sanzioni sportive saranno comminate nei confronti della parte inadempiente.

4. Il presente regolamento disciplina la messa a disposizione dei giocatori per le squadre nazionali e la loro idoneità a giocare per esse ai sensi delle disposizioni contenute negli Allegati 1 e 2. Tali disposizioni sono vincolanti per tutte le Federazioni e le Società.

II. LO STATUS DEI CALCIATORI

Articolo 2 – Lo Status dei calciatori: Dilettanti e Professionisti

1. I calciatori che giocano nel “Calcio Organizzato” si suddividono in Dilettanti e Professionisti
2. Professionista è colui che ha un contratto scritto con un società e che in cambio della propria prestazione riceve un pagamento superiore alle spese effettivamente sostenute nell’esercizio della prestazione calcistica. Tutti gli altri giocatori sono considerati Dilettanti.

Articolo 3 – Riacquisto dello status di Dilettante

1. Un calciatore tesserato come Professionista non può essere tesserato di nuovo come Dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come Professionista.
2. Nessuna indennità è dovuta a seguito del riacquisto dello status di Dilettante. Se un calciatore è registrato di nuovo come Professionista entro 30 mesi da quando è divenuto Dilettante la sua nuova società pagherà un’indennità di Formazione secondo quanto stabilito dall’art. 20.

Articolo 4 – Cessazione dell’ attività

1. I Professionisti che cessano di giocare alla scadenza dei loro contratti e i Dilettanti che cessano di giocare rimarranno tesserati presso la Federazione nazionale dell’ultima società per la quale hanno giocato per un periodo di 30 (trenta) mesi.
2. Il termine decorre a partire dal giorno in cui il giocatore ha giocato per l’ultima volta in una Partita Ufficiale per la sua società.

III. TESSERAMENTO DEI CALCIATORI

Articolo 5 – Il Tesseramento

1. Un calciatore deve essere tesserato con un’Federazione per giocare per un Società sia come Professionista sia come Dilettante secondo la definizione contenuta nell’art. 2 del presente regolamento. Solo i calciatori tesserati sono idonei a partecipare al Calcio Organizzato. Per mezzo del tesseramento, un giocatore accetta di aderire agli Statuti e ai Regolamenti della FIFA, delle Confederazioni e delle Federazioni.

2. Un calciatore può essere tesserato solo per una società alla volta.
3. I calciatori possono essere tesserati per un massimo di tre società durante il periodo che va dal 1 luglio al 30 giugno dell'anno successivo. Durante questo periodo, il calciatore è idoneo a giocare in Gare Ufficiali per due Società.

Articolo 6 – Periodi di tesseramento

1. I calciatori possono essere tesserati per giocare durante uno dei due periodi annuali di tesseramento stabiliti dalla Federazione nazionale. In deroga a tale principio, un Professionista privo di contratto al termine del periodo di tesseramento – può essere tesserato al di fuori di tale periodo. Le Federazioni sono autorizzate a tesserare i Professionisti in questione a condizione che sia preservata l'integrità sportiva del campionato interessato. Nel caso in cui il contratto sia risolto per giusta causa ovvero sia terminato, la FIFA può adottare misure provvisorie ai sensi dell'Art. 22 al fine di evitare abusi.
2. Il primo Periodo di tesseramento comincia al termine della stagione agonistica e si conclude di regola prima dell'inizio della nuova stagione. Il periodo in questione non può superare le 12 settimane. Il secondo periodo di tesseramento cade di regola a metà stagione e non può superare le 4 settimane. I due periodi di tesseramento per la stagione saranno comunicati alla FIFA almeno 12 mesi in anticipo. La FIFA stabilirà le date nel momento in cui le Federazioni vengano meno a questo obbligo.
3. I calciatori possono essere tesserati – fatta salva l'eccezione contenuta nell'Art. 6, paragrafo 1, solo se la richiesta della società in tal senso sia presentata validamente alla Federazione interessata nel corso del Periodo di Tesseramento.
4. Le disposizioni relative ai Periodi di Tesseramento non si applicano alle competizioni in cui partecipino esclusivamente i dilettanti. Per tali competizioni, la Federazione interessata specificherà i periodi quando i calciatori possono essere tesserati, assicurando l'integrità sportiva della competizione.

Articolo 7 – Passaporto del calciatore

La Federazione che provvede al tesseramento è obbligata a fornire alla Società per la quale è tesserato il "Passaporto del Calciatore" contenente tutte le informazioni rilevanti sul calciatore. Il passaporto del Calciatore deve indicare tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato a partire dal campionato durante il quale ha compiuto il 12° compleanno. Se il giorno del compleanno cade fra due Stagioni, nel passaporto il nome del calciatore verrà indicato per la società per la quale è stato registrato nella Stagione che segue il suo compleanno.

Articolo 8 – Richiesta di tesseramento

La richiesta di tesseramento deve essere presentata insieme ad una copia del contratto del giocatore. L'organo decisionale competente potrà prendere in considerazione – a sua discrezione - eventuali modifiche contrattuali o accordi aggiuntivi che non sono stati invece presentati nel modo dovuto.

Articolo 9 – Certificato di Trasferimento Internazionale

1. I calciatori tesserati con una Federazione possono essere tesserati per una nuova Federazione solo quando quest'ultima abbia ricevuto il Certificato di Trasferimento Internazionale (CTI) dalla prima. Il CTI sarà rilasciato a titolo gratuito e non sarà soggetto a condizioni di sorta né a limiti di tempo. Sono nulle le disposizioni contrarie. La Federazione che rilascia il certificato dovrà depositarne una copia presso la FIFA. La procedura amministrativa relativa al rilascio del certificato è contenuta nell'Allegato 3 del presente regolamento.
2. Il CTI non è richiesto per i giocatori al di sotto dei 12 anni.

Articolo 10 – Prestito dei Professionisti

1. Un Professionista può essere ceduto in prestito ad un'altra società sulla base di un contratto scritto fra il calciatore e le società interessate. Il prestito è disciplinato dalle stesse regole applicabili ai trasferimenti dei calciatori, incluse quelle relative all'indennità di formazione e al meccanismo di solidarietà.
2. Salvo quanto stabilito dall'Art. 5, par. 3, il periodo minimo di prestito sarà quello intercorrente fra due Periodi di tesseramento.
3. La società che ha preso un giocatore in prestito non può trasferirlo ad una terza società senza l'autorizzazione scritta della società che lo ha ceduto in prestito e senza il consenso dello stesso calciatore.

Articolo 11 – Calciatori non tesserati

Se un calciatore non è stato tesserato dalla Federazione partecipa ad una Gara Ufficiale con una società, tale partecipazione verrà considerata illegittima.

Senza pregiudizio delle misure richieste per rettificare le conseguenze sportive della condotta in questione, possono essere irrogate anche delle sanzioni a carico del giocatore e/o della società. Il diritto di irrogare tali sanzioni spetta in linea di principio alla Federazione o agli organizzatori degli eventi in questione.

Articolo 12 – Applicazione delle sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari irrogate ad un calciatore prima che abbia luogo il trasferimento devono essere applicate dalla nuova Federazione per la quale il calciatore è tesserato. Al momento del rilascio del CTI, la Federazione precedente ha l'obbligo di notificare per iscritto alla Nuova Federazione tutte le sanzioni per iscritto.

IV. MANTENIMENTO DELLA STABILITA' CONTRATTUALE FRA PROFESSIONISTI E SOCIETA'

Articolo 13 – Rispetto del Contratto

Il contratto fra un Professionista ed una Società può terminare solo alla sua scadenza o per mutuo accordo tra le parti.

Articolo 14 – Risoluzione del Contratto per Giusta Causa

Entrambi le parti possono risolvere un contratto senza incorrere in conseguenze di sorta (pagamento di un'indennità o irrogazione di sanzioni sportive) se sussiste una giusta causa.

Articolo 15 – Risoluzione del Contratto per Giusta Causa Sportiva

Un professionista affermato (“*established*”) che abbia disputato, nel corso di una stagione agonistica, meno del 10 % delle gare ufficiali alle quali partecipava la sua società, può risolvere il suo contratto prima della sua scadenza naturale per giusta causa sportiva.

Nella valutazione di tali casi, verrà tenuta in considerazione ogni circostanza specifica concernente il calciatore. L' esistenza della giusta causa sportiva dovrà essere accertata caso per caso. Non saranno irrogate sanzioni sportive anche se può essere richiesta un'indennità. Il professionista può porre fine al suo contratto per giusta causa sportiva solo nei 15 giorni successivi all'ultima Gara Ufficiale della Stagione disputata per la Società per la quale è tesserato.

Articolo 16 – Divieto di porre fine al contratto nel corso di una Stagione

Un contratto non può essere risolto unilateralmente nel corso di una Stagione.

Articolo 17 – Conseguenze della risoluzione di contratto senza giusta causa

Le disposizioni seguenti si applicano nel caso di risoluzione di contratto senza giusta causa:

- 1) In tutti i casi, la parte inadempiente dovrà pagare un'indennità. Fatte salve le disposizioni contenute negli art. 20 e nell'allegato 4 sull'indennità di formazione, e a meno che non sia stato previsto diversamente nel contratto, l'indennità per la risoluzione del contratto sarà calcolata nel dovuto rispetto delle leggi nazionali vigenti, della specificità dello sport e di tutti i criteri oggettivi del caso. Tali criteri comprendono: la remunerazione ed altri benefici dovuti al giocatore ai sensi del contratto esistente e/o del nuovo contratto, la durata del tempo rimanente nel contratto esistente fino ad un massimo di 5 anni, l'importo di qualsiasi quota e spesa pagate o contratte dalla vecchia Società (ammortizzato nel corso della durata del contratto) e se la risoluzione avviene durante un“periodo protetto”.
- 2) L'indennità non può essere assegnata a terzi. Nel caso in cui un Professionista debba pagare l'indennità ne risponderà in solido con la sua società. L'ammontare dell'indennità può essere prevista nel contratto o può essere stabilita fra le parti.

- 3) Oltre al pagamento di un'indennità, al calciatore potranno essere irrogate delle sanzioni sportive qualora egli abbia risolto il contratto durante il Periodo protetto. La sanzione consiste nel divieto di giocare in gare ufficiali per un periodo di 4 mesi. Nel caso di circostanze aggravanti, il divieto sarà esteso a 6 mesi. In ogni caso, queste sanzioni sportive entrano in vigore a partire dall'inizio del campionato successivo al quale partecipa la nuova società. Risoluzioni unilaterali senza giusta causa ovvero giusta causa sportiva dopo il Periodo Protetto non saranno punite con sanzioni sportive. Misure disciplinari possono comunque essere imposte al di fuori del Periodo Protetto per il mancato preavviso (cioè entro 15 giorni a partire dall'ultima gara della Stagione). Il periodo Protetto comincia di nuovo quando, col rinnovo del contratto, la durata del contratto precedente è estesa.
- 4) Oltre al pagamento di un'indennità, sanzioni sportive possono essere irrogate nei confronti di una società che abbia risolto il contratto o abbia indotto a tale risoluzione durante il Periodo Protetto. A meno che non sia stato diversamente stabilito nel contratto, si presume che la società - che conclude un contratto con un Professionista che abbia risolto il suo contratto senza giusta causa - abbia indotto il calciatore a farlo. La sanzione consisterà nel divieto di tesserare nuovi calciatori a livello nazionale ed internazionale per due Periodi di tesseramento.
- 5) Le persone soggette allo Statuto e ai Regolamenti della FIFA (dirigenti delle società, agenti dei calciatori, calciatori, ecc.) che agiscono in maniera da indurre alla risoluzione contrattuale fra un Professionista ed una società per facilitare il trasferimento saranno sanzionate.

Articolo 18 – Disposizioni speciali relative ai contratti fra professionisti e società

- 1) Se un agente è coinvolto nella negoziazione di un contratto, il suo nome dovrà essere specificato nello stesso contratto.
- 2) I contratti saranno conclusi per un periodo minimo che ha inizio dalla data del tesseramento fino alla fine della stagione e per un periodo massimo di cinque anni. I contratti di qualsiasi altra durata sono autorizzati solo se conformi alle leggi nazionali. I calciatori al di sotto dei 18 anni non possono firmare un contratto da professionista per un periodo superiore ai tre anni; ogni clausola facente riferimento ad un periodo più esteso si darà per non apposta.
- 3) Una società che intenda sottoscrivere un contratto con un Professionista deve informare la società attuale del Professionista per iscritto e prima di entrare nella fase negoziale con quel Professionista. Un Professionista sarà libero di concludere un contratto con un'altra società se il suo contratto con la sua società attuale sia scaduto ovvero scada entro 6 mesi. Ogni violazione di questa disposizione sarà punita con sanzioni appropriate.
- 4) La validità di un contratto non può essere soggetta ad un esame medico e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

- 5) Se un Professionista sottoscrive uno o più contratti relativi allo stesso periodo di tempo, si applicheranno le disposizioni del CAP IV.

V. TRAFERIMENTI INTERNAZIONALI DI MINORI

Articolo 19 – Protezione dei Minori

1. I trasferimenti internazionali dei calciatori sono ammessi solo se il calciatore abbia più di 18 anni.
2. A questa regola si applicano le seguenti tre eccezioni:
 - a) I genitori del calciatore si trasferiscono per motivi indipendenti dal calcio nel paese della nuova Società, o
 - b) il trasferimento avviene all'interno del territorio dell'UE o dello Spazio Economico Europeo (SEE) e il giocatore ha un'età compresa fra i 16 e i 18 anni. In questo caso la nuova società deve soddisfare le seguenti obbligazioni minime:
 - i) deve fornire al calciatore un'adeguata educazione e/o formazione calcistica secondo gli standards nazionali più elevati.
 - ii) deve garantire al calciatore una formazione accademica e/o scolastica e/o una formazione permanente e/o una formazione, oltre alla sua educazione e/o formazione calcistica, che permetterà al calciatore di fare una carriera diversa da quella calcistica nel momento in cui dovesse cessare tale attività.
 - iii) deve adottare tutte le misure necessarie per assicurare che il calciatore sia seguito nella migliore maniera possibile (ottime condizioni di vita in una famiglia ospite o in una struttura della società, nomina di un tutor all'interno della società, ecc.).
 - iv) deve, all'atto del tesseramento del calciatore, fornire alla Federazione di appartenenza la prova che ha soddisfatto tutte le obbligazioni sopra menzionate; ovvero:
 - c) Il calciatore vive in una località di frontiera, ad una distanza massima di 50 km dal confine nazionale e la Società affiliata alla Federazione limitrofa per la quale il calciatore desidera tesserarsi, ha la propria sede a non più di 50 km dal confine. La distanza massima fra il domicilio del calciatore e la sede della società è di 100 km. In questi casi, il calciatore deve continuare ad abitare nel proprio domicilio e le due Federazioni interessate devono dare il loro esplicito consenso.
3. Le stesse condizioni si applicano per quanto riguarda il primo tesseramento dei calciatori che hanno una nazionalità diversa da quella del paese nel quale richiedono di essere tesserati per la prima volta.
4. Ogni Federazione assicura il rispetto di questa disposizione da parte delle sue società.

5. La Commissione per lo Status dei Calciatori è competente per decidere su ogni controversia che sorge in materia ed irroga le sanzioni adatte in caso di violazione della presente disposizione.

VI. INDENNITA' DI FORMAZIONE E MECCANISMO DI SOLIDARIETA'

Articolo 20 – Indennità di formazione

Un'indennità di formazione sarà pagata alla/e società in cui il calciatore si è formato : 1) quando il calciatore firma il suo primo contratto da Professionista, e 2) in occasione di ogni singolo trasferimento fino alla stagione in cui compie il suo 23° compleanno. L'obbligo di pagare un'indennità di formazione sorge quando il trasferimento avviene nel corso o alla fine del contratto. Le disposizioni sull'indennità di formazione sono contenute nell'Allegato 4 del presente Regolamento.

Articolo 21 – Meccanismo di solidarietà

Se un Professionista è trasferito prima della scadenza del suo contratto, la/e società che hanno contribuito alla sua educazione e formazione riceveranno in proporzione una parte dell'indennità pagata alle società per le quali ha giocato (contributo di solidarietà). Le disposizioni relative al meccanismo di solidarietà sono stabilite nell'Allegato 5 del presente Regolamento.

VII. GIURISDIZIONE

Articolo 22 – Competenza della FIFA

Senza pregiudizio per il diritto di un calciatore o di una società di adire un tribunale civile per controversie relative a rapporti di lavoro, la FIFA è competente per:

- a) le controversie fra società e calciatori in relazione al mantenimento della stabilità contrattuale (art. 13 - 18), se è stata avanzata una richiesta di CIT e se c'è un reclamo di una parte interessata in relazione a questa richiesta, in particolare con riferimento alla sua emissione, alle sanzioni sportive o all'indennità per la rottura del contratto;
- b) le controversie tra società e calciatori in materia di rapporti di lavoro, che abbiano una dimensione internazionale, a meno che non sia istituito a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo che garantisca un procedimento giusto ed il rispetto del principio dell'eguale rappresentanza dei calciatori e delle società nell'ambito della Federazione e/o di un accordo collettivo;
- c) le controversie tra una società o una Federazione e un allenatore in materia di rapporti di lavoro, che abbiano una dimensione internazionale, a meno che non sia istituito a livello nazionale un collegio arbitrale autonomo che garantisca un procedimento giusto;
- d) le controversie relative all'Indennità di Formazione (Art. 20) e al Meccanismo di Solidarietà (Art. 21) fra società appartenenti a Federazioni differenti.

e) le controversie fra società appartenenti a Federazioni diverse che non rientrano nei casi sub a) e d).

Articolo 23 – Commissione per lo Status dei calciatori

1. La Commissione per lo Status dei Calciatori ha giurisdizione su tutte le questioni di cui ai punti c) ed e) dell'art. 22, così come su tutte le altre controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, fatte salve le disposizioni contenute nell'art. 24.

2. Nel caso di incertezza sulla giurisdizione della Commissione per lo Status dei Calciatori o della Camera per la Risoluzione delle Controversie, il Presidente della Commissione per lo Status dei Calciatori decide qual è l'organo competente a decidere sulla controversia.

3. La Commissione per lo Status dei Calciatori giudica in presenza di almeno tre membri, incluso il Presidente o il Vice Presidente, a meno che il caso non sia tale da potere essere deciso da un Giudice Unico. Nei casi urgenti o che non presentano difficoltà dal punto di vista fattuale o giuridico, ovvero nelle decisioni che riguardano il rilascio del CTI provvisorio ai sensi delle disposizioni contenute nell'Allegato 3, il Presidente o una persona da lui designata, che deve essere anch'essa membro della Commissione, può giudicare in qualità di Giudice Unico. Ciascuna parte deve essere ascoltata una volta nel corso del procedimento. Contro le decisioni prese dal Giudice Unico o dalla Commissione si può ricorrere al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport).

Articolo 24 – Camera per la Risoluzione delle Controversie

1. La CRC decide sulle controversie di cui ai punti a), b) e d) dell'art.22, ad eccezione di quelle relative al rilascio del CTI.

2. La CRC decide in presenza di almeno tre membri, inclusi il Presidente o il Vice Presidente, a meno che il caso non sia di tale natura da potere essere deciso da un Giudice della CRC. I membri della CRC devono designare un giudice della CRC per le società e uno per i calciatori, entrambi scelti fra i propri membri. Il Giudice della CRC può decidere nei seguenti casi:

i) le vertenze il cui valore non supera i 100.000 franchi svizzeri;

ii) le vertenze relative al calcolo dell'Indennità di Formazione;

iii) le vertenze relative al calcolo del Contributo di Solidarietà.

Il Giudice della CRC è tenuto a sottoporre le questioni fondamentali alla Camera. La Camera deve essere composta da un numero uguale di rappresentanti delle società e dei calciatori, ad eccezione di quei casi che possono essere giudicati da un Giudice della CRC. Le parti devono essere ascoltate una volta durante il procedimento. Contro le decisioni della Camera di Risoluzione delle Controversie o del Giudice della CRC può essere proposto ricorso in appello davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS).

Articolo 25 – Linee Guida procedurali

1. Di regola, il Giudice Unico ed il Giudice della DRC devono giudicare entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta valida e la Commissione per lo Status dei Calciatori o la Camera per la Risoluzione delle Controversie devono giudicare entro 60 giorni. La procedura è disciplinata dalle Regole Procedurali Generali della FIFA.
2. L'ammontare massimo delle spese procedurali per le controversie giudicate dalla Commissione per lo Status dei Calciatori, incluse quelle giudicate dal Giudice Unico, è fissato in 25.000 franchi svizzeri. Tali spese sono di regola sostenute dalla parte soccombente. L'allocazione delle spese è spiegata nella decisione. I procedimenti davanti alla CRC e al Giudice della CRC sono gratuiti.
3. La procedura disciplinare per la violazione del presente Regolamento, a meno che non sia stabilito diversamente nel Regolamento stesso, è conforme a quanto previsto dal Codice Disciplinare della FIFA.
4. Se c'è motivo di ritenere che un caso possa sollevare un problema di natura disciplinare, la Commissione per lo Status dei Calciatori, la Camera per la Risoluzione delle Controversie, il Giudice Unico o il Giudice della DRC (a seconda del caso) devono sottoporre il caso alla Commissione Disciplinare, accompagnandolo con la richiesta di avviare un procedimento disciplinare ai sensi del Codice Disciplinare della FIFA.
5. La Commissione per lo Status dei Calciatori, la Camera per la Risoluzione delle Controversie, il Giudice Unico o il Giudice della DRC (a seconda del caso) non giudicano i casi soggetti alle disposizioni del presente Regolamento se sono trascorsi più di due anni dall'evento che ha dato luogo alla controversia. La decorrenza di questo periodo è valutata *ex officio* in ogni singolo caso.
6. La Commissione per lo Status dei Calciatori, la Camera per la Risoluzione delle Controversie, il Giudice Unico o il Giudice della DRC (a seconda del caso), nel prendere le proprie decisioni, applicano il presente Regolamento prendendo in considerazione tutte le disposizioni rilevanti, le leggi e/o gli accordi collettivi esistenti a livello nazionale, così come la specificità dello sport.
7. La procedura dettagliata per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento è ulteriormente delineata nelle Regole Procedurali Generali della FIFA.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 – Misure Transitorie

1. I casi sottoposti alla FIFA prima dell'entrata in vigore del presente regolamento saranno giudicati a norma del Regolamento precedentemente in vigore.
2. Tutti gli altri casi saranno invece decisi secondo le disposizioni del presente Regolamento.

3. Le Federazioni affiliate dovranno modificare i propri regolamenti secondo quanto previsto dall'art.1 per assicurare che gli stessi siano conformi al presente Regolamento e li sottoporranno alla FIFA per approvazione entro il 30 Giugno 2007. In ogni caso, tutte le Federazioni applicheranno l'art. 1 par. 3 (a) a partire dal 1 Luglio 2005.

Articolo 27 – Materie non regolamentate

Le materie non disciplinate dal presente Regolamento ed i casi di forza maggiore saranno decisi dal Comitato Esecutivo FIFA, le cui decisioni sono inappellabili.

Articolo 28 – Lingue Ufficiali

Nel caso di qualsiasi divergenza nell'interpretazione dei testi in Inglese, Francese, Spagnolo o Tedesco del presente Regolamento, prevale la versione Inglese.

Articolo 29 – Abrogazione - Entrata in Vigore

1. Il presente Regolamento sostituisce le norme speciali relative alle modalità di selezione dei calciatori per le squadre nazionali, datate 4 Dicembre 2003, ed il Regolamento sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori del 5 luglio 2001, così come tutte le modifiche successive, incluse tutte le circolari in argomento emanate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Il presente Regolamento è stato approvato dal Comitato Esecutivo della FIFA il 18 Dicembre 2004 ed entrerà in vigore il 1 luglio 2005.

Zurigo, Dicembre 2004

PER IL COMITATO ESECUTIVO FIFA

Josephy S. Blatter

Presidente

Urs Linsi

Segretario Generale

Allegato 1: Messa a disposizione dei calciatori per le Squadre nazionali

Articolo 1 – Principi

1. Le società sono obbligate a mettere a disposizione i loro tesserati alle squadre rappresentative nazionali del paese per il quale il calciatore è idoneo a giocare in base alla sua nazionalità, nel caso in cui egli sia selezionato dalla Federazione interessata. Ogni accordo in senso contrario fra la società e il calciatore è proibito.

2. La messa a disposizione dei calciatori ai sensi del paragrafo precedente è obbligatoria per le partite nelle date elencate nel Calendario Internazionale Coordinato e per tutte le partite per le quali esiste un obbligo di rilascio a seguito di una decisione speciale del Comitato Esecutivo della FIFA.

3. Non è obbligatorio il rilascio dei calciatori per le gare programmate in date non previste dal Calendario Internazionale Coordinato.

4. I calciatori devono anche essere rilasciati per il periodo di preparazione precedente alla partita, in base alle seguenti norme:

a) per partite amichevoli: 48 ore;

b) per partite di qualificazione a tornei internazionali: 4 giorni (compreso il giorno della partita). Il periodo di rilascio sarà prolungato a cinque giorni se la partita in questione si svolge in una confederazione diversa da quella di appartenenza della società;

c) per partite di qualificazione ad una competizione internazionale programmate in una data prevista per gare amichevoli: 48 ore;

d) per la fase finale di un torneo internazionale: 14 giorni prima della gara d'apertura.

I calciatori hanno l'obbligo di raggiungere la squadra nazionale almeno 48 ore prima del calcio d'inizio.

5. I calciatori delle Federazioni che sono automaticamente qualificate per la fase finale della Coppa del Mondo FIFA o di un campionato continentale per squadre nazionali "A" devono essere rilasciati per le gare amichevoli fissate nei giorni di partite ufficiali di qualificazione secondo le direttive che si applicherebbero per le Gare Ufficiali programmate in queste date.

6. Le Società e le Federazioni interessate possono concordare un periodo di rilascio più lungo.

7. I calciatori che rispondono a una convocazione della loro nazionale in base al presente articolo sono tenuti a rientrare presso la società entro le 24 ore che seguono la disputa della gara internazionale per cui sono stati convocati. Il ritorno avrà luogo invece entro 48 ore se la gara è stata giocata in una confederazione diversa da quella di appartenenza della società per cui sono tesserati. Le società interessate devono essere informate per iscritto sul programma di viaggio e di rientro dei calciatori convocati 10 giorni prima della gara. Le Federazioni

devono assicurare che i calciatori convocati possano tornare in sede, dopo la gara, nei termini previsti.

8. Nel caso in cui un calciatore non rientri presso la propria società entro i termini stabiliti in questo articolo, il periodo di rilascio, per le successive convocazioni della propria Federazione, sarà ridotto come segue:

- a) per una partita amichevole: a 24 ore;
- b) per una partita di qualificazione: a 3 giorni;
- c) per la fase finale di un torneo internazionale: a 10 giorni.

9. Nel caso in cui si verificano ricorrenti violazioni di queste disposizioni da parte di una Federazione, la Commissione per lo Status dei Calciatori potrà applicare adeguate sanzioni che potranno includere, ma non essere limitate a:

- multe;
- riduzione del periodo di rilascio;
- sospensione della possibilità di convocare il/i calciatore/i per la/le partita/e successiva/e.

Articolo 2 – Disposizioni Finanziarie e Assicurazione

1. Le società che mettono a disposizione un calciatore secondo quanto è previsto nel presente Allegato non hanno diritto ad alcun compenso economico.

2. Le spese effettive di viaggio che il calciatore ha dovuto affrontare in seguito alla convocazione sono a carico della Federazione che lo ha convocato.

3. La società per la quale il calciatore è tesserato è responsabile della sua copertura assicurativa per malattia e incidenti per l'intero periodo del rilascio. L'assicurazione deve anche coprire gli infortuni subiti dal calciatore durante l'incontro o gli incontri internazionali per i quali è stato messo a disposizione.

Articolo 3 – Convocazione dei Calciatori

1. Come regola generale, qualsiasi calciatore tesserato per una società ha l'obbligo di rispondere affermativamente ad una convocazione della Federazione che egli può rappresentare in base alla propria nazionalità, per una qualsiasi delle sue squadre nazionali.

2. Le Federazioni che desiderano convocare un calciatore che gioca all'estero devono notificarlo al calciatore per iscritto almeno 15 giorni prima del giorno dell'incontro per il quale è convocato. Contemporaneamente, deve essere informata per iscritto anche la società del calciatore. La società deve confermare il rilascio del calciatore entro i 6 giorni successivi.

3. Le Federazioni possono richiedere assistenza alla FIFA per ottenere il rilascio di un calciatore che gioca all'estero a condizione che:

a) sia stato chiesto, senza successo, l'intervento della Federazione presso la quale il calciatore è tesserato, e

b) il caso sia stato sottoposto alla FIFA almeno cinque giorni prima del giorno dell'incontro per il quale il calciatore è convocato.

Articolo 4 – Calciatori infortunati

Un calciatore che non può rispondere ad una convocazione della Federazione nazionale che egli può rappresentare in base alla propria nazionalità, a causa di un infortunio o di una malattia, deve, se la Federazione lo richiede, sottoporsi ad un esame medico da parte di un dottore scelto dalla Federazione stessa. Se il calciatore lo preferisce, la visita medica può avere luogo nel territorio della Federazione dove egli è tesserato.

Articolo 5 – Restrizioni imposte ai calciatori

Un calciatore che è stato convocato dalla propria Federazione per una delle sue squadre nazionali, non può giocare per la sua società per tutto il periodo di rilascio effettivo o per il periodo per il quale avrebbe dovuto essere rilasciato ai sensi del presente Allegato, a meno che non sia stato concordato diversamente con la Federazione interessata. Tale sospensione della possibilità di giocare per la propria società deve, inoltre, essere prolungata di 5 giorni se il calciatore, per un motivo qualsiasi, non ha voluto o potuto rispondere alla convocazione.

Articolo 6 – Misure Disciplinari

1. Qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente Allegato è sanzionata con misure disciplinari.

2. Se una società si rifiuta o trascura di rilasciare un calciatore, nonostante le disposizioni contenute nel presente Allegato, la Commissione per lo Status dei Calciatori deve richiedere alla Federazione di appartenenza della società di dichiarare persa/e la/le partita/e alla/e quale/i il calciatore ha partecipato per la società stessa. Tutti i punti ottenuti dalla società in questione devono essere annullati. Ogni partita giocata con il meccanismo delle coppe (*eliminazione diretta*) deve essere considerata come vinta dalla squadra avversaria, qualunque sia stato il punteggio.

3. Se un calciatore convocato rientra in ritardo presso la propria società per più di una volta, la Commissione per lo Status dei Calciatori può, a richiesta della società del calciatore, irrogare sanzioni aggiuntive a carico del calciatore e/o della sua Federazione.

Allegato 2: Idoneità dei calciatori a giocare per più squadre nazionali in virtù della loro nazionalità

Articolo 1 – Condizioni

1. Un calciatore legittimato, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di Applicazione dello Statuto della FIFA, a rappresentare più di una Federazione in base alla propria nazionalità può giocare una partita internazionale per una di tali Federazioni solo se, oltre ad avere la nazionalità in questione, soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il calciatore è nato nel territorio della Federazione in questione;
- b) la madre naturale o il padre naturale sono nati nel territorio della Federazione in questione;
- c) la nonna o il nonno del calciatore è nato nel territorio della Federazione in questione;
- d) il calciatore ha vissuto nel territorio della Federazione in questione per almeno due anni senza interruzione.

2. A prescindere da quanto è previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, le Federazioni che condividono la nazionalità di un calciatore possono stipulare un accordo per annullare completamente la previsione d) del paragrafo 1 o per modificarla specificando un periodo di tempo più lungo. Suddetti accordi devono essere depositati presso la FIFA ed approvati dalla stessa.

Allegato 3: Procedura amministrativa per il trasferimento dei calciatori fra Federazioni.

Articolo 1 – Principio

1. Un calciatore tesserato per una Società affiliata ad una Federazione non può giocare per una società affiliata ad un'altra Federazione, a meno che la Precedente Federazione non abbia rilasciato un Certificato di Trasferimento Internazionale e la Nuova Federazione l'abbia ricevuto, ai sensi delle disposizioni contenute in questo Allegato. A tal fine, devono essere utilizzati moduli speciali forniti dalla FIFA o moduli che utilizzino le stesse formule.
2. Nel caso di calciatori Professionisti, la Federazione che rilascia il Certificato di Trasferimento Internazionale deve allegare allo stesso anche una copia del Passaporto del Calciatore.

Articolo 2 – Rilascio di un CIT per un Professionista

1. Tutte le domande relative al tesseramento di un Professionista devono essere presentate dalla Nuova Società alla Nuova Federazione nel corso di uno dei Periodi di Tesseramento stabiliti dalla Federazione stessa. Tutte le domande devono essere corredate da una copia del contratto fra la Nuova Società ed il Professionista. Un Professionista non può partecipare a Gare Ufficiali per la Nuova Società fino a quando il CIT non sia stato rilasciato dalla Precedente Federazione e ricevuto dalla Nuova Federazione.
2. Dopo avere ricevuto la domanda, la Nuova Federazione deve richiedere immediatamente alla Precedente Federazione il rilascio di un CIT per il Professionista (“Domanda di CIT”). L'ultima data utile per effettuare la Domanda di CIT è l'ultimo giorno del Periodo di Tesseramento della Nuova Federazione. Una Federazione che riceve un CIT non richiesto da parte di un'altra Federazione non ha il diritto di tesserare il calciatore in questione per una delle sue società.
3. Dopo avere ricevuto la Domanda di CIT, la Federazione Precedente deve immediatamente richiedere alla Società Precedente ed al Professionista di confermare se il contratto è scaduto, se è stata concordata di comune accordo una risoluzione anticipata del contratto oppure se esiste una controversia contrattuale.
4. La Federazione Precedente, entro 7 giorni dal momento in cui ha ricevuto la Domanda di CIT, deve:
 - a) rilasciare il CIT alla Nuova Federazione; o
 - b) informare la Nuova Federazione che il CIT non può essere rilasciato perché il contratto fra la Società Precedente ed il Professionista non si è concluso o non è stato raggiunto un comune accordo sulla risoluzione anticipata del contratto.
5. Se la Nuova Federazione non riceve una risposta entro un periodo di 30 giorni dalla data della Domanda di CIT, la stessa provvede immediatamente a tesserare in via provvisoria il Professionista per la Nuova Società (“Tesseramento Provvisorio”). Il Tesseramento Provvisorio diventa definitivo un anno dopo la Domanda di CIT. La Commissione per lo

Status dei Calciatori può ritirare il Tesseramento Provvisorio se, durante questo periodo di un anno, la Federazione Precedente presenta valide ragioni che giustifichino il suo rifiuto al rilascio del CTI.

6. La Federazione Precedente non deve rilasciare un CTI nel caso in cui sia sorta una vertenza contrattuale tra la Società Precedente ed il Professionista. In questo caso, il Professionista, la Società Precedente e/o la Nuova Società possono inoltrare un ricorso alla FIFA ai sensi dell'Art. 22. La FIFA deve decidere sul rilascio del CTI e sulle sanzioni sportive entro 60 giorni. In ogni caso, la decisione sulle sanzioni sportive deve essere presa prima del rilascio del CTI. Il rilascio del CTI non pregiudica il diritto all'indennità per la risoluzione contrattuale. La FIFA può prendere misure provvisorie in circostanze eccezionali.

7. La Nuova Federazione può concedere ad un calciatore la facoltà provvisoria di giocare, sulla base di un CTI inviato via fax, fino alla fine della Stagione in corso. Se il CTI ufficiale non viene ricevuto entro questo termine, l'idoneità del calciatore a giocare deve essere considerata definitiva.

8. Alle Federazioni è fatto divieto di richiedere un CTI al fine di permettere al calciatore di prendere parte a gare di allenamento.

9. Queste disposizioni e procedure si applicano anche ai Professionisti che, passando ad una Nuova Società, acquistano lo status di Dilettante.

Articolo 3 – Rilascio del CTI per un dilettante

1. La domanda relativa al tesseramento di un Dilettante deve essere presentata da parte della Nuova Società alla Nuova Federazione nel corso di uno dei Periodi di Tesseramento stabiliti dalla Federazione stessa.

2. Dopo avere ricevuto la richiesta di CTI, la Nuova Federazione deve richiedere immediatamente alla Federazione Precedente il rilascio di un CTI per il Calciatore (Domanda di “CTI”).

3. La Federazione Precedente, entro 7 giorni dal ricevimento della Domanda di CTI, deve rilasciare il CTI alla Nuova Federazione.

4. Se la Nuova Federazione non riceve una risposta entro un periodo di 30 giorni dalla data della Domanda di CTI, la stessa deve tesserare immediatamente in via provvisoria il calciatore Dilettante con la Nuova Società (“Tesseramento Provvisorio”). Il Tesseramento Provvisorio diventa definitivo un anno dopo la richiesta di CTI. La Commissione per lo Status dei Calciatori può ritirare il Tesseramento Provvisorio se, durante questo periodo di un anno, la Federazione Precedente presenta valide ragioni che giustifichino il suo rifiuto alla Domanda di CTI.

5. Queste disposizioni e procedure si applicano anche ai Dilettanti che, passando ad una Nuova Società, acquistano lo status di Professionista.

Articolo 4 – Prestito dei Calciatori

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche al prestito di un Professionista proveniente da una società affiliata ad una Federazione ad una società affiliata ad un' altra Federazione.
2. I termini che regolano il prestito sono inclusi nella richiesta del CTI
3. Alla scadenza del periodo di prestito, il CTI sarà riconsegnato, su richiesta, alla Federazione di appartenenza della società che ha ceduto il calciatore in prestito.

Allegato 4: Indennità di formazione

Articolo 1: Obiettivo

1. La formazione e l'educazione di un calciatore ha luogo tra i 12 ed i 23 anni. L'indennità di formazione deve essere pagata, come regola generale, fino all'età di 23 anni per la formazione ricevuta fino all'età di 21 anni, a meno che risulti evidente che un calciatore ha già concluso il suo periodo di formazione prima dell'età di 21 anni. In quest'ultimo caso, l'Indennità di Formazione è dovuta fino al termine della Stagione durante la quale il calciatore raggiunge l'età di 23 anni, ma il calcolo dell'ammontare dell'indennità si baserà sugli anni compresi tra l'età di 12 anni e l'età nella quale si stabilisce che il calciatore ha effettivamente completato la propria formazione.

2. L'obbligo di pagare l'Indennità di Formazione non pregiudica alcun altro obbligo di pagare un'indennità per la rottura di un contratto.

Articolo 2 – Pagamento dell'indennità di formazione

L'indennità di formazione è dovuta:

- i) quando un calciatore viene tesserato per la prima volta come Professionista; o,
- ii) quando un Professionista è trasferito fra società appartenenti a due differenti Federazioni (sia nel corso sia al termine del suo contratto)

prima della fine della Stagione del suo 23° compleanno.

L'Indennità di Formazione non è dovuta:

- i) se la Società Precedente risolve il contratto con il calciatore senza giusta causa (impregiudicati i diritti dei club precedenti); o
- ii) se il calciatore è trasferito ad una società della Categoria 4; o
- iii) se il Professionista con il trasferimento riacquista lo Status di dilettante.

Articolo 3 – Obbligo di pagamento dell'indennità di formazione

1. Quando un calciatore viene tesserato come Professionista per la prima volta, la società per la quale viene tesserato deve pagare l'Indennità di Formazione, entro 30 giorni dal tesseramento, a tutte le società per le quali il calciatore è stato tesserato (in base alla carriera del calciatore così come la stessa risulta dal Passaporto del Calciatore) e che abbiano contribuito alla sua formazione a partire dalla Stagione del suo 12° compleanno. La somma da pagare è calcolata pro-rata tenendo conto del periodo di formazione ricevuto in ciascuna società. Nel caso di trasferimenti successivi del calciatore Professionista, l'Indennità di

Formazione è dovuta esclusivamente alla Società Precedente del calciatore, per il periodo in cui egli è stato effettivamente formato da quella società.

2. In entrambi i casi sopra menzionati, la scadenza per il pagamento dell'Indennità di Formazione è fissata in 30 giorni a partire dalla data di tesseramento del Professionista presso la Nuova Federazione.

3. Se non è possibile stabilire un legame tra il calciatore professionista e le società che lo hanno formato, o se dette società non si palesano entro 18 mesi dal primo tesseramento del calciatore come Professionista, l'Indennità di Formazione è corrisposta alla Federazione (alle Federazioni) del paese (o paesi) in cui il Professionista ha ricevuto la sua formazione. Tale indennità sarà vincolata a programmi di sviluppo del calcio giovanile nella Federazione (nelle Federazioni) in questione.

Articolo 4 – Costi di formazione

1. Al fine di calcolare l'indennità dovuta per i costi di formazione ed educazione, le Federazioni devono classificare le loro società in un massimo di 4 categorie a seconda degli investimenti finanziari sostenuti per la formazione dei calciatori. I costi relativi alla formazione sono stabiliti per ciascuna categoria e corrispondono alla somma necessaria per formare un calciatore per un anno moltiplicata per un “fattore calciatore” medio, che indica il rapporto tra il numero dei calciatori che bisogna formare per avere un calciatore professionista.

2. I costi di formazione, che sono stabiliti per ogni confederazione per ciascuna categoria di società, così come la classificazione in categorie delle società di ogni Federazione, sono pubblicate sul sito della FIFA (www.fifa.com). Esse saranno aggiornate alla fine di ogni anno solare.

Articolo 5 – Calcolo dell' indennità di formazione

1. Come regola generale per calcolare l'Indennità di Formazione dovuta alla/alle Società Precedente/i, è necessario considerare i costi che sarebbero stati sostenuti dalla Nuova Società se avesse dovuto provvedere alla formazione del calciatore.

2. Di conseguenza, la prima volta che il calciatore si tesserava come Professionista, l'Indennità di Formazione dovuta si calcola considerando i costi di formazione della Nuova Società moltiplicati per il numero di anni di formazione che sono intercorsi, in linea di principio, dalla Stagione del 12° compleanno del calciatore fino alla Stagione del suo 21° compleanno. In caso di trasferimenti successivi, l'indennità di Formazione è calcolata sulla base dei costi di formazione della Nuova Società moltiplicati per il numero di anni di formazione presso la Società Precedente.

3. Per garantire che l'Indennità di Formazione dei giovani calciatori non sia fissata ad un livello irragionevolmente elevato, i costi di formazione per le Stagioni tra il 12° e il 15°

compleanno (ovvero 4 stagioni) sono calcolati in base ai costi di formazione e di educazione stabiliti per la categoria 4.

4. La Camera per la Risoluzione delle Controversie può esaminare le controversie relative all'ammontare dell'Indennità di Formazione ed ha il potere discrezionale di rideterminarne l'ammontare se questo risultasse chiaramente sproporzionato rispetto al caso in esame.

Articolo 6 - Disposizioni Speciali per i paesi UE/SEE

1. Per i calciatori che si trasferiscono da una Federazione ad un'altra all'interno del territorio UE/SEE, il valore dell'indennità di formazione sarà stabilito secondo quanto segue:

- a) Se il calciatore si trasferisce da una società di categoria più bassa ad una di categoria più alta, il calcolo è fondato sulla media dei Costi di Formazione delle due Società.
- b) Se il calciatore si trasferisce da una Società di categoria più alta a una di categoria più bassa, il calcolo è fondato sui costi di formazione della Società appartenente alla categoria più bassa.

2. All'interno del territorio dell'UE/SEE, l'ultima Stagione di Formazione può essere prima di quella in cui il calciatore abbia compiuto 21 anni, se viene stabilito che il calciatore abbia completato la sua formazione prima di quella data.

3. Se la Società Precedente non offre al calciatore un contratto, non sarà dovuta alcuna Indennità di Formazione, a meno che la Società Precedente non dimostri che ha titolo per ottenere tale indennità. La società precedente deve offrire al calciatore un contratto per iscritto ed inviarlo per posta raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza del suo contratto attuale. Tale offerta deve, inoltre, essere di valore almeno equivalente all'attuale contratto. Questa disposizione non pregiudica i diritti della/e società precedente/i a ricevere l'Indennità di Formazione.

Articolo 7 – Misure disciplinari

La Commissione Disciplinare della FIFA può adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società o dei calciatori che non assolvono gli obblighi stabiliti nel presente allegato.

Allegato 5: Meccanismo di Solidarietà

Articolo 1 – Contributo di solidarietà

Se un calciatore Professionista si trasferisce nel corso di un contratto, il 5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell'Indennità di Formazione, pagato alla Società Precedente deve essere dedotto dal totale di tali compensi e distribuito dalla Nuova Società come contributo di solidarietà al/alle società che hanno formato ed educato il calciatore nel corso degli anni. Tale contributo di solidarietà rifletterà il numero di anni (calcolato in proporzione se meno di un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la/le società in questione nelle Stagioni comprese tra il suo 12° e 23° compleanno, nel seguente modo::

- Stagione del 12 compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 13 compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 14 compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 15 compleanno: 5% (ovvero 0,25% dell'indennità totale)
- Stagione del 16 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 17 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 18 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 19 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 20 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 21 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 22 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)
- Stagione del 23 compleanno: 10% (ovvero 0,5% dell'indennità totale)

Articolo 2 – Procedura relativa al pagamento

1. La Nuova Società deve pagare il contributo di solidarietà alla/alle società che si è/sono occupata/e della formazione del calciatore in conformità alle previsioni di cui al presente Allegato al più tardi entro 30 giorni dal tesseramento del calciatore o, nel caso di pagamenti rateali, entro 30 giorni dalla data dei singoli pagamenti.
2. Spetta alla Nuova Società il calcolo dell'ammontare del contributo di solidarietà e la distribuzione dello stesso secondo la carriera del calciatore, così come la stessa è definita nel Passaporto del Calciatore. All'occorrenza, il calciatore deve offrire alla Nuova Società la propria collaborazione nello svolgimento di questo compito.
3. Se non è possibile stabilire un legame tra il calciatore professionista e le società che lo hanno formato entro 18 mesi dal trasferimento, il Contributo di Solidarietà deve essere corrisposto alla Federazione (alle Federazioni) del paese (o paesi) in cui il Professionista ha ricevuto la sua formazione. Detto contributo sarà vincolato a programmi di sviluppo del calcio giovanile nella Federazione (nelle Federazioni) in questione.
4. La Commissione Disciplinare può adottare dei provvedimenti disciplinari nei confronti delle società che non assolvono gli obblighi stabiliti nel presente Allegato.